Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Venerdì, 27 giugno 1924** — **Numero 150**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1º di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo* — Campobasso *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *B. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati* — Firenze *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - (*). — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana* — Novara *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. O. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa. *Libr. Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *B. Schmidt* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F.º* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin* — Salerno *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia *Serafin* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 973.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1924, n. 210.
Provvedimenti circa il debito fluttuante.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di sostituire i buoni del Tesoro con titoli a più lunga scadenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere al rimborso dei buoni del Tesoro ordinari, triennali e quinquennali, e alla graduale estinzione del debito da essi rappresentato, è autorizzata l'emissione di obbligazioni fruttanti l'annuo interesse di L. 4.75 per ogni cento lire di capitale nominale, al netto di ogni imposta e tassa presente e futura, ed ammortizzabili nel termine di anni 25.

L'ammontare della prima emissione è stabilito nella somma di lire 5 miliardi. È data facoltà al Ministro per le finanze di variare tale limite o di decretare nuove emissioni.

Il prezzo di cessione delle obbligazioni, le modalità del pagamento, le specie dei buoni accettabili in versamento, e le condizioni del versamento stesso sono determinate dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Le obbligazioni da emettersi ai sensi dell'articolo precedente sono inscritte nel Gran Libro del Debito pubblico.

Sono ad esse esteso tutte le disposizioni di legge e di regolamento che regolano i titoli del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie al presente decreto, e tutti i privilegi e le agevolezze di cui godono i titoli stessi.

Art. 3.

Al servizio delle obbligazioni provvedesi mediante iscrizione degli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze di una annualità costante per tutto il venticinquennio, comprensiva degli interessi e della quota di ammortamento.

Gli interessi sono pagabili nel Regno e nelle Colonie al 1° aprile ed al 1° ottobre di ciascun anno.

L'ammortamento dei titoli potrà anche eccedere annualmente la relativa quota compresa nel piano di ammortamento; nel qual caso i titoli anticipatamente estinti andranno in deduzione delle quote più lontane.

L'estinzione ha luogo per rimborso alla pari in seguito a sorteggio, oppure mediante acquisto sul mercato dei titoli da estinguere.

Art. 4.

Le obbligazioni sono rappresentate da titoli in tagli da L. 500. Possono emettersi multipli da L. 1000, 5000, 10,000 20,000 e 50,000.

Le obbligazioni sono raggruppate in serie del valore capitale di un miliardo ciascuna.

Art. 5.

Fino a quando non sieno allestiti i titoli definitivi, potranno rilasciarsi ai sottoscrittori ricevute provvisorie, le quali saranno sostituite, non appena possibile, e gratuitamente coi titoli definitivi muniti delle relative cedole semestrali.

Tali ricevute e le girate per cessioni saranno esenti da qualsiasi tassa.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione delle forme, dei modelli, delle leggende e dei segni distintivi e caratteristici dei titoli al portatore ed al nome, alla determinazione del tempo in cui l'emissione avrà luogo, alle variazioni occorrenti negli stati di previsione dell'entrata e in quelli della spesa del Ministero delle finanze e a tutto quanto possa occorrere per il migliore e più sollecito esito dell'operazione.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 giugno 1924
Atti del Governo, registro 225, foglio 162. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 974.

REGIO DECRETO 2 giugno 1924, n. 981.
Applicazione del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, concernente l'estensione al personale del cessato regime delle disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 23 dicembre 1923, n. 2829;
Visto il R. decreto in data 11 novembre 1923, n. 2395;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei posti dei diversi gradi da assegnarsi al 1° dicembre 1923, agli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austro-ungarica passati alla dipendenza della Regia marina, è stabilito dalla seguente tabella:

Personale di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Ragioniere principale	1
9°	Primi ragionieri	4
10°	Ragionieri	4

Personale dei macchinisti e controllori degli escavi.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
—		—
9°	Primi macchinisti	8
10°	Macchinisti (capi macchinisti, controllori degli escavi e macchinisti)	14

Personale civile tecnico.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
—		—
9°	Primi capi tecnici	3
10°	Capi tecnici	4

Personale dei disegnatori per le Direzioni delle costruzioni navali.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
—		—
9°	Capi disegnatori	9
10°	Disegnatori	15

Personale tecnico pel servizio dei fari.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
—		—
10°	Capi tecnici (capi officina)	2

Personale tecnico per gli istituti scientifici.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
—		—
10°	Capi tecnici (impiegati tecnici)	2

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
—		—
11°	Archivisti	10
12°	Applicati	10

Personale subalterno.

	Numero dei posti
	—
Capi fanalisti	13
Fanalisti	29
Capo usciere (custode del Cimitero della Regia marina in Pola)	1
Capo usciere (pilota di motoscafo)	1
Uscieri	2

Gli stipendi corrispondenti ai gradi di cui alla precedente tabella sono quelli indicati dall'allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salvo per il personale subalterno cui è applicabile la tabella n. 1 per gli uscieri capi ed uscieri e quella n. 8 per i capi fanalisti e fanalisti di cui all'allegato V del citato decreto.

Art. 2.

I nuovi gradi, salvo quanto stabiliscono il 2° e 3° comma del presente articolo, saranno conferiti ai funzionari ed agenti cui, col decreto che provvide alla loro sistemazione economica venne assegnato un grado corrispondente nel nuovo ordinamento gerarchico, conservando loro l'anzianità di grado risultante dal decreto stesso.

Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 440, avevano l'ottava classe di rango saranno collocati al 9° grado e quelli che alla data stessa avevano la settima classe di rango saranno collocati all'8° grado. Gli appartenenti al personale d'ordine i quali alla data predetta avevano la decima classe di rango saranno collocati al grado 11°. Il collocamento nel nuovo grado avverrà per tutti con l'anzianità corrispondente al conferimento della classe di rango sopraindicata.

I posti del grado 9°, per il personale del gruppo *B*, quelli del grado 11° per il personale d'ordine e quelli di capo fanalista e usciere capo che rimarranno vacanti dopo l'applicazione della norma di cui al comma precedente, saranno conferiti su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della marina e col criterio del merito comparativo, ai funzionari ed agenti cui, secondo la norma di cui al 1° comma del presente articolo, competerebbe il grado inferiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 155. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 975.

REGIO DECRETO 2 giugno 1924, n. 982.

Norme per l'ammissione nel personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti dell'Amministrazione marittima, specialità artificieri, attrezzatori e cordai.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e precisamente l'articolo 19;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, contenente norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Considerato la necessità di stabilire norme speciali per l'ammissione nel personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti dell'Amministrazione marittima, specialità artificieri, attrezzatori e cordai;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ammissione nel grado iniziale del personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti della Regia marina, per le specialità artificieri, attrezzatori e cordai, verrà effettuata per non più di un terzo dei posti vacanti tra sottufficiali della Regia marina, indipendentemente dal titolo di studio, in seguito ad esame.

Art. 2.

I posti vacanti per capo-tecnico aggiunto della specialità artificieri, attrezzatori e cordai, non coperti da sottufficiali della Regia marina, saranno messi a concorso fra giovani borghesi muniti dei titoli di studio prescritti dall'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 156. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 976.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 983.

Disposizioni circa l'aumento dell'aliquota degli ufficiali di complemento nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e per l'impiego di essi nei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, che approva l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visto il decreto 22 settembre 1905, n. 507, che approva l'ordinamento amministrativo per la Colonia Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto la legge 5 aprile 1908, n. 161, e il decreto 4 luglio 1910, n. 562, concernenti l'ordinamento amministrativo per la Somalia Italiana;

Visto il decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83, riguardante la sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e le successive modificazioni;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardanti l'istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, riguardante il Consiglio superiore coloniale;

Ritenuto opportuno, per facilitare l'inquadramento dei Regi corpi di truppe coloniali, di prevedere l'impiego di ufficiali di complemento nei Regi corpi dell'Eritrea e della Somalia e di aumentare la quota di essi già prevista pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentiti i Governatori;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a che non verrà diversamente stabilito, i posti di subalterno di fanteria pei comandi, reparti e servizi dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia possono essere coperti, sino alla concorrenza di un terzo, da ufficiali di complemento preferibilmente celibi in servizio o richiamati dal congedo che ne facciano regolare domanda e che non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età all'atto della destinazione in Colonia.

Art. 2.

L'aliquota dei posti d'organico dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica che può essere devoluta ai subalterni di complemento delle varie armi e corpi, è portata, sino a che non verrà diversamente disposto, ai tre quarti del numero complessivo dei posti stessi.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento ammogliati o vedovi con prole, all'atto della presentazione della domanda dovranno impegnarsi esplicitamente, con dichiarazione scritta, di lasciare la famiglia in Italia per tutta la durata della loro permanenza in Colonia.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 157. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 977.

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 984.

Modificazione nel funzionamento della Commissione permanente pei collaudi in appello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1685;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 572 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, e modificato col R. decreto 17 agosto 1919, n. 1685, è sostituito dal seguente:

Art. 572. — Per le robe da introdursi nei magazzini centrali militari il giudizio in appello contro le decisioni di rifiuto delle robe pronunciato dalle Commissioni di collaudo, è devoluto ad apposita Commissione permanente pei collaudi in appello, sedente in Roma, composta:

a) del generale commissario, presidente;

b) di cinque colonnelli;

c) dell'ispettore generale dell'industria o in sua assenza di un altro funzionario designato dal Ministero competente, membri effettivi;

d) di cinque tenenti colonnelli, membri supplenti.

Della Commissione fanno parte di diritto, come membro effettivo, il direttore di Commissariato del corpo d'armata di Roma e come membro supplente il tenente colonnello commissario della direzione di Commissariato del corpo d'armata stesso.

La Commissione dispone di un ufficio tecnico e di segreteria, costituito di un tenente colonnello o maggiore commissario controllore, e di un capitano commissario controllore, entrambi con funzioni di relatori periti e con voto consultivo nelle sedute della Commissione alle quali intervengano.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorre l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti, compreso in ogni caso, l'ispettore generale dell'industria o il funzionario che lo sostituisce, ai sensi della lettera *c*).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le ditte che hanno robe in contestazione presso la Commissione potranno, ove lo credano e, completamente a loro spese, farsi assistere da un perito di loro fiducia nelle sedute nelle quali la Commissione dovrà decidere sui loro ricorsi.

Alla Commissione è addetto un impiegato d'ordine con funzioni di archivista.

La Commissione può valersi, ove lo ritenga necessario, in particolari casi, dell'opera dei periti privati specialisti, designati di volta in volta dal presidente.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), sono nominati con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nell'art. 1 del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 158. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 978.

REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 971.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale delle Tramvie di Ferrara.

N. 971. Regio decreto 27 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato, per il quinquennio 1919-1923, lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie di Ferrara alla dipendenza della Società ferrarese « Trazione-Forza-Luce ».

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 979.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 970.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale delle Ferrovie complementari sarde.

N. 970. Regio decreto 1° maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato, per il quinquennio 1919-1923, lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Ferrovie complementari sarde.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 980.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 972.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale della Ferrovia Sondrio-Tirano.

N. 972. Regio decreto 1° maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato, per il quinquennio 1919-1923, lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Sondrio-Tirano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 981.

REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 973.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale delle Tramvie elettriche parmensi.

N. 973. Regio decreto 27 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato, per il quinquennio 1919-1923, lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie elettriche parmensi.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 982.

REGIO DECRETO 8 maggio 1924, n. 974.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale della Ferrovia Reggio Emilia-Ciano.

N. 974. Regio decreto 8 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato, per il quinquennio 1919-1923, lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Reggio nell'Emilia-Ciano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 983.

REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 975.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale delle Tramvie di Messina.

N. 975. Regio decreto 27 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato, per il quinquennio 1919-1923, lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Revello (Cuneo), di Dozza (Bologna), di Ferentino (Roma) e di Martano (Lecce).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Revello, in provincia di Cuneo.

MAESTÀ,

Il mutato orientamento politico della maggioranza del corpo elettorale ha posto in una situazione di profondo disagio l'amministrazione comunale di Revello, che eletta in condizioni politiche diverse e più non rispecchiando ormai nella sua compagine le aspirazioni e le tendenze della popolazione, riusciva a funzionare stentatamente non senza pregiudizio degli interessi della civica azienda.

In tale situazione, che ha dato luogo a manifestazioni di protesta contro la rappresentanza elettiva, e che ha determinato e mantiene viva nell'ambiente locale una preoccupante tensione d'animi, prevalenti ragioni d'ordine pubblico consigliano lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Revello, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Alfonso Gazzano è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Dozza, in provincia di Bologna.

MAESTÀ,

In seguito ad insanabili dissensi sorti in seno all'amministrazione comunale di Dozza, due terzi dei consiglieri assegnati al Comune hanno presentato le dimissioni, rendendo necessario assicurare la continuità dei servizi per mezzo di un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione integrale della rappresentanza elettiva, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Dozza, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Ernesto Vocaturo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ferentino, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Il vivo contrasto da qualche tempo manifestatosi fra i partiti locali nel comune di Ferentino è stato recentemente acuito sia dall'atteggiamento assunto dall'Amministrazione comunale, sia dalla particolare delicatezza dell'attuale momento, dando luogo ad una situazione che costituisce una permanente minaccia di turbamento della tranquillità pubblica.

Sul funzionamento dell'Amministrazione comunale è in corso un'inchiesta, i cui primi accertamenti hanno posto in luce notevoli irregolarità, specialmente nei riguardi della situazione finanziaria dell'Ente. Ma la diuturna lotta fra le parti in contrasto ha assunto ormai tale gravità, che, per ovviare al pericolo imminente di disordini, il Prefetto della Provincia ha già dovuto, con decreto del 5 corrente, sospendere dalle funzioni il Consiglio comunale, affidando la provvisoria gestione della civica azienda ad un Commissario prefettizio.

In tali condizioni appare indispensabile per motivi di ordine pubblico, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ferentino, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor generale Pirzio Biroli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Martano, in provincia di Lecce.

MAESTÀ,

L'atteggiamento assunto dall'amministrazione comunale di Martano, sorta dalle elezioni generali del 1920, di fronte all'affermarsi delle correnti politiche nazionali ed i criteri partigiani cui l'Amministrazione stessa ha ispirato la propria azione, hanno provocato un vivissimo malcontento che ha reso anormali e preoccupanti le condizioni locali dello spirito pubblico.

In seno alla stessa rappresentanza elettiva, che già funzionava stentatamente, si sono, d'altro canto, manifestati insanabili dissensi che hanno recentemente determinato le dimissioni di 10 sui 20 consiglieri assegnati al Comune, mentre altri due sono da tempo emigrati; in tale situazione l'amministrazione non è in grado di funzionare utilmente e poichè, per le accennate condizioni dello spirito pubblico, non è possibile procedere alle necessarie elezioni suppletive per l'integrazione della rappresentanza, appare indispensabile, per prevalenti motivi d'ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Martano, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Umberto Milanesi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 27 aprile 1924.

Ricostituzione, per il corrente anno, del Collegio arbitrale di appello istituito ai sensi dell'art. 167 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 167 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visti i decreti emessi in data 28 gennaio 1924, 12 marzo 1924 e 16 aprile 1924, rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno e per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale di appello, sedente in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1924 dai signori:

Comm. avv. Dorelli Guglielmo, consigliere di Corte di cassazione, presidente effettivo;

Comm. avv. Civiletti Michelangelo, consigliere di Corte di cassazione, presidente supplente;

Cav. avv. Preda Tito, consigliere di Corte di appello, arbitro ordinario;

Cav. avv. Carboni Silvio, consigliere di Corte di appello arbitro supplente;

Comm. ing. Giordano Eugenio e

Comm. ing. Verdinois Cesare, ispettori superiori del Genio civile, arbitri ordinari;

Comm. ing. Maglietta Michele e

Comm. ing. Calletti Pio, ispettori superiori del Genio civile, arbitri supplenti;

Comm. dott. Ragnisco Leonida, primo referendario al Consiglio di Stato, arbitro ordinario.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del supplente dell'arbitro referendario del Consiglio di Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1924.
Norme per il conferimento dei posti di ispettore per i servizi del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge dell'11 novembre 1923, n. 2395, per l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Determina:

Gli ispettori per i servizi del tesoro di che all'art. 55 del decreto predetto sono nominati, con decreto del Ministro per le finanze, a scelta per titoli tra i funzionari indicati nel primo comma dell'articolo stesso, su designazione del Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Pogliano, Oricola, Aquila, Arena, Francavilla Fontana, Bivona, San Pier d'Isonzo, Traves, Montestrutto e Tione.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Veduto il R. decreto 6 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Pogliano;

Considerata che la decorrenza dei poteri del Regio commissario è fissata dal 18 marzo detto e che perciò il primo trimestre scade il 18 corrente mese;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Considerato che il Regio commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e deve in special modo provvedere all'assestamento della gestione annonaria; che è in corso tuttora il riordinamento dei servizi pubblici e del personale e che infine la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pogliano è prorogato di tre mesi a partire dal 19 giugno 1924.

Milano, addì 10 giugno 1924.

Il Prefetto: NASALLI ROCCA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Veduto il R. decreto 13 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Oricola;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Oricola è prorogato di tre mesi.

Aquila, addì 16 giugno 1924.

Il Prefetto: F. CHATELAIN.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il R. decreto 23 marzo u. s. con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Aquila;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente per altro di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Aquila è prorogato di tre mesi.

Aquila, addì 21 giugno 1924.

Il Prefetto: CHÂTELAIN.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Veduto il R. decreto 3 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Arena;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Arena è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 18 giugno 1924.

Il Prefetto: Porro.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI LECCE

Veduto il R. decreto 29 febbraio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Francavilla Fontana;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione di quella civica azienda, e d'altra parte la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Francavilla Fontana è prorogato di tre mesi.

Lecce, addì 18 giugno 1924.

Il Prefetto: Merizzi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bivona;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bivona è prorogato di tre mesi.

Girgenti, addì 2 giugno 1924.

Il Prefetto: Reale.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto il R. decreto 6 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Pier d'Isonzo;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Pier d'Isonzo è prorogato di tre mesi.

Trieste, addì 6 giugno 1924.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il decreto Reale 23 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Traves;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Traves è prorogato di tre mesi.

Torino, addì 21 giugno 1924.

p. *Il Prefetto*: Palomba.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il decreto Reale 17 febbraio 1924 con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Montestrutto;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montestrutto è prorogato di tre mesi.

Torino, addì 21 giugno 1924.

p. *Il Prefetto*: Palomba.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Veduto il R. decreto 9 marzo 1924, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Tione;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tione è prorogato di tre mesi.

Aquila, addì 21 giugno 1924.

Il Prefetto: Châtelain.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione;** ELENCO N. 46.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	172608	65 —	Ivaldi *Adele e Natalina* di Guido, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Sampierdarena (Genova).	Ivaldi *Adelina-Emilia* e *Fortunata-Natalina* di Guido, minori ecc. come contro.
3.50 %	604053	49 —	Majocchi *Mauro* fu Giovanni Battista, dom. a Torino.	Majocco *Pietro-Maurizio* fu Giovanni Battista, ecc. come contro.
5 %	278860	575 —	Grillo Rosa fu Giuseppe, nubile, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio a Grillo Vincenzina fu *Vincenzo*, moglie di Levratto Rodolfo, dom. a Finalborgo.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Grillo Vincenzina fu *Cosmo-Vincenzo*, moglie ecc. come contro.
3.50 %	410481	297 50	Imbricato Adolfo, dom. a Varallo Pombia (Novara); con usufruto vitalizio a *Fabini* Vittoria di Giovanni, ved. di Bolognini Carlo Giovanni.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Favini Vittoria*, ecc. come contro.
Buono tesoro quinquennale (7ª emissione)	1514	Capitale 18 200 —	Zanetti *Battistino* di Vittorio, minore, sotto la patria potestà del padre.	Zanetti *Giovanni Battista* di Vittorio, minore ecc. come contro.
3.50 %	687348	175 —	*Osmundo Paolo*, minore sotto la tutela legale della madre *Osmundo* Agostina, nubile, dom ad Ivrea (Torino), con usufrutto vitalizio a Bello Margherita fu *Antonio*, vedova di Rossetti Giuseppe, dom. ad Ivrea (Torino).	*Osmonda Palo-Giuseppe*, minore sotto la tutela legale della madre *Osmonda* Agostina, nubile, dom. ad Ivrea (Torino), con usufrutto vitalizio a Bello Margherita fu *Carlo-Antonio* vedova ecc. come contro.
»	790208	1543 50	Del Piano *Antonietta* fu Giorgio, moglie di Barrett o Barret Camillo, dom. a Bogliasco (Genova), vincolata.	Del Piano *Albcrica-Petronilla-Antonietta* fu Giorgio, moglie ecc. come contro.
»	203794	420 —	Osta *Maria-Consolata* fu Francesco, nubile, dom. a Genova.	Osta *Marianna* fu Francesco, nubile, ecc. come contro.
»	249670	175 —	Osta *Maria-Consolata* fu Francesco, nubile, dom. a Roma.	
»	249671	175 —		
»	466472	35 —		
»	674662	70 —		
»	674833	35 —		
3.50 % (1902)	349	77 —		
3,50 %	630772	35 —	Osta *Maria* fu Francesco, nubile, dom. a Roma.	

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 giugno 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 47.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	345692	1340 —	Loffredo Alfredo, Maria e Mario fu Crescenzo, minori, sotto la patria potestà della madre *Picardi* Teresa fu Amato-Felice, domiciliati in Atripalda (Avellino); con usufrutto vitalizio a *Picardi* Teresa fu Amato-Felice vedova di Loffredo Crescenzo.	Loffredo Alfredo, Maria e Mario fu Crescenzo, minori, sotto la patria potestà della madre *Picardo* Teresa fu Amato-Felice, domiciliata come contro; con usufrutto vitalizio a *Picardo* Teresa fu Amato-Felice ecc. come contro.
3.50 %	23337	157 50	*Ajcardo* Pietrina di Giuseppe moglie di *Rochei* Agostino, domiciliata in Pietra Ligure, (Genova), vincolata.	*Aicardi* Pietrina di Giuseppe, moglie di *Rocher* Agostino, domiciliata come contro.
5 %	336938	115 —	*Granchi* Maria di Francesco domiciliata a Vercelli (Novara); con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a *Granchi* Francesco fu Pietro e Ghiglioni Angela fu Alessandro, domiciliata a Vercelli (Novara).	*Cranchi* Maria di Francesco, domiciliata a Vercelli (Novara); con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a *Cranchi* Franceso fu Pietro e Ghiglione Angela ecc. come sontro.
»	336939	115 —	*Granchi* Alessandro di Francesco ecc. come la precedente, e con usufrutto vitalizio come la precedente.	*Cranchi* Alessandro di Francesco, ecc. come la precedente; e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	336940	175 —	*Granchi* Aurelio di Francesco ecc. come la precedente; e con usufrutto vitalizio come la precedente.	*Cranchi* Aurelio di Francesco, ecc. come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	219844	40 —	*Salustro* Antonio fu Antonio, minore sotto la tutela di *Salustro* Michele fu Antonio domiciliato in Torre del Greco (Napoli).	*Sallustro* Antonio fu Antonio, ecc. come contro.
»	326923	35 —	Sallustro Antonio fu Antonio, *minore emancipato sotto la curatela di Bianco Giuseppe fu Michele*, domiciliato come la precedente.	Sallustro Antonio fu Antonio, domiciliato a Torre del Greco (Napoli).
3.50 %	579828	49 —	Sanino Catterina fu Cristoforo, moglie di Marrone Giuseppe, domiciliata a Villa Franche (Francia); con usufrutto vitalizio a Oggerino *Rosalia detta Rosa* fu Pietro, vedova di Sanino Cristoforo, domiciliata a Narzole.	Sanino Catterina fu Cristoforo moglie di Marrone Giuseppe domiciliata a Villa Franche (Francia) con usufrutto vitalizio a Oggerino *Laura-Rosalia* fu Pietró vedova, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 giugno 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 14 giugno 1924, il signor Molignoni Felice, notaio, residente ed esercente in Trento è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 144

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	122 44	Belgio	107 44
Londra	100 051	Olanda	8 71
Svizzera	410 28	Pesos oro	17 02
Spagna	310 80	Pesos carta	7 49
Berlino	—	New-York	23 126
Vienna	0 0327	Oro	446 22
Praga	68 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	90 01
	3.50 % » (1902)	84 50
	3.00 % lordo	55 33
	5.00 % netto	100 04
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	88 25

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso pel conferimento di una borsa di perfezionamento negli studi interessanti la pesca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca e la piscicoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una borsa di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine, in rapporto alla pesca.

Art. 2.

Il godimento della borsa avrà la durata di dodici mesi continuativi, che dovranno essere trascorsi dal vincitore presso istituti, stabilimenti ed aziende esistenti in Italia, da designarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Lo stesso Ministero stabilirà la decorrenza del godimento della borsa.

Il titolare dovrà raggiungere la sua destinazione, ed effettuare gli eventuali cambiamenti che gli fossero prescritti, entro il termine che sarà fissato dal Ministero. L'arbitrario abbandono della residenza porterà per conseguenza la sospensione dei pagamenti borsuali, ed, eventualmente, la perdita della borsa, a decisione inappellabile del Ministero.

Al termine del primo semestre ed alla fine dell'anno di godimento della borsa, il titolare dovrà riferire al Ministero, in apposita relazione, sugli studi compiuti.

Art. 3.

Per la borsa è assegnata la somma di L. 9000, pagabili a rate bimestrali posticipate. Sono comprese in tale somma le spese che incontrerà il vincitore per raggiungere la destinazione che gli sarà assegnata, e quella per gite ed escursioni scientifiche.

Art. 4.

La borsa sarà conferita dal Ministero dell'economia nazionale, su proposta motivata da una Commissione giudicatrice da esso nominata, la quale avrà facoltà di sottoporre gli aspiranti alle prove che riterrà opportune.

A parità di condizioni, avranno titolo di preferenza gli excombattenti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso pel conferimento delle borse dovranno essere stese su carta da bollo da L. 3, e pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale di agricoltura - Divisione V) non oltre 30 giorni dalla inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha superato i 35 anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

e) laurea in chimica o in scienze naturali, accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

f) titoli, tecnici e scientifici, atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente, nello studio in cui intende perfezionarsi;

g) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero;

h) ogni altro documento che il concorrente ritenga utile nel proprio interesse di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati, a norma delle disposizioni in vigore. Quelli indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono aver data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e revocare il godimento della borsa, ove il titolare, a suo giudizio, ne risultasse o se ne rendesse immeritevole.

Alla spesa occorrente per la borsa di studio sarà provveduto coi fondi stanziati nel capitolo: « Spese per funzionamento dei Regi stabilimenti ittiogenici, per la pesca e l'acquicoltura » del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1924-25.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1924.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.